

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

All.: //; am.: //

OGGETTO: Istituto della sospensione precauzionale dall'impiego. Articoli da 915 a 922 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
e, per conoscenza	MINISTERO DELLA DIFESA	
	Ufficio di Gabinetto	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA	
	Ufficio Legislativo	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA – DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA

^^^

Riferimento fg. n. M_D GMIL 1248512 in data 31 ottobre 2014 “GUIDA TECNICA - PROCEDURE DISCIPLINARI” - 4^a edizione - ottobre 2014.

^^^

1. L'istituto della sospensione precauzionale dall'impiego è disciplinato dagli articoli 915-922 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice dell'Ordinamento Militare”. Nell'ambito di tali disposizioni è regolata la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo facoltativo che, a sua volta, si distingue per la sua connessione a procedimento o penale (art. 916) o disciplinare (art. 917).
2. In disparte l'ipotesi regolamentata dall'art. 917, si intende richiamare l'attenzione sul dettato dell'art. 916, recante “Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale”, laddove recita che “la sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado”.
3. In tale contesto, evidenzio che talune proposte di sospensione precauzionale facoltativa pervenute dagli Alti Comandi competenti e, alla luce delle motivazioni addotte, formalizzate dalla scrivente Direzione Generale in decreti ministeriali, hanno avuto come epilogo la riammissione in servizio -con effetto retroattivo- del personale sospeso, nonché la relativa e conseguente ricostruzione giuridica, ai sensi dell'art. 1394, comma 1, lett. b), del C.O.M., ed economica della carriera. Si fa riferimento, in

./.

particolare, a quei procedimenti disciplinari instaurati a seguito di processi penali che sono stati definiti con sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione; innanzi a tali pronunce, per le quali non è agevolmente ipotizzabile addivenire alla sanzione della “perdita del grado”, il limite massimo di dodici mesi irrogabili a titolo di “sospensione disciplinare dall’impiego” potrebbe assorbire solamente in parte la durata della sospensione precauzionale facoltativa precedentemente adottata che, a quel punto, sarebbe revocata con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 918, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 66/2010.

4. In tali casi, come precisato al capitolo 3, para 4, della pubblicazione in riferimento, si è di fronte a un vero e proprio annullamento del provvedimento cautelare facoltativo, con effetti *ex tunc*, in virtù del quale il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti in costanza di sospensione. Poiché ai sensi dell’art. 920, comma 1, del richiamato D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, “al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo [...]”, nelle fattispecie in discorso l’Amministrazione può essere tenuta a sostenere significativi esborsi finanziari, a titolo di “*restitutio in integrum*”, a fronte di mancata prestazione lavorativa del militare sospeso, cagionata dall’iniziativa dell’Amministrazione stessa, con ciò potendosi adombrare profili di responsabilità amministrativa con connesso danno erariale, in ipotesi di giudizio innanzi alla Corte dei conti.
5. Per quanto sopra, al fine di scongiurare l’instaurazione di detti giudizi di responsabilità amministrativa, invito a valutare con attenzione le fattispecie precedentemente indicate, in stretta aderenza a quanto sancito dalle disposizioni normative evidenziate e dei criteri/requisiti da esse richiamate, con particolare riferimento al rapporto tra l’imputazione posta a base della proposta di sospensione precauzionale facoltativa e la possibile perdita del grado al termine del relativo procedimento disciplinare.
6. Ciò comporta la necessità di utilizzare con estrema cautela la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo facoltativo, eventualmente non preceduta, per motivi di urgenza, dalla comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Il carattere facoltativo e discrezionale dell’istituto presuppone un giudizio di elevata probabilità della conseguente perdita del grado e la sussistenza, in concreto, di una situazione che sconsigli fortemente la permanenza in servizio del militare, da valutare attentamente dovendo, altresì, non risultare possibile l’adozione di appropriati e diversi provvedimenti di impiego. Fermo restando che richieste di tale tipo devono essere avanzate in tempi decisamente ridotti rispetto all’acquisizione, da parte dell’A.D., della notizia delle cause che possono originare un simile provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA)